



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Presidente di Sezione tabellarmente designato alla trattazione del procedimento dott. Marco Lualdi,

vista l'istanza proposta da **IMMOBILIARE AEMMI SRL**
ai sensi degli articoli 492 *bis* del Codice di Procedura Civile e 155 *quinquies* delle Disposizioni per l'Attuazione dello stesso Codice, istanza depositata in data 07/05/2019

OSSERVA

L'atto di precetto depositato in copia dalla parte istante è divenuto inefficace ai sensi dell'articolo 481 del Codice di Procedura Civile in quanto nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

L'articolo 155 *quinquies* delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice di Procedura Civile richiama infatti espressamente la disciplina di cui all'articolo 492 *bis* del Codice di riferimento che, a sua volta, con riguardo all'atto di precetto, afferma che **“ l'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 secondo comma”**.

La norma, riferendosi ad un atto formale (quale è il precetto) non può che fare riferimento alla sussistenza di tale atto nella sua piena validità ed efficacia.

A ciò si aggiunga che, in base all'ultimo comma dello stesso articolo 492 *bis*, una volta individuati i beni da pignorare, **“L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento....”** secondo una logica consecuzione di atti finalizzati al completamento del procedimento, il che presuppone che questi abbia la disponibilità del titolo esecutivo e del precetto, tanto che il dettato normativo prosegue precisando che tali documenti possono essere acquisiti in copia **“.... dal fascicolo informatico”**.

La struttura e natura del procedimento ex art. 492 *bis* c.p.c. , sia che lo si qualifichi alla stregua di “fase” di un procedimento unitario di esecuzione ovvero di un doppio procedimento - giurisdizionale ed esecutivo - , presuppone in ogni caso che il termine decadenziale prescritto dall'art. 481 c.p.c. sia rispettato

- nel primo caso in quanto l'efficacia del precetto è elemento costitutivo della fattispecie di pignoramento unitaria a formazione progressiva



- nel secondo caso in quanto il procedimento giurisdizionale, finalizzato all'accesso alle banche dati, fa parte della struttura della fattispecie pignoramento a formazione progressiva, seppure di natura non unitaria, e non può prescindere per la sua ammissibilità dalla presenza di un pignoramento efficace.

Nessuna rilevanza in senso contrario può avere la notazione, concreta, riferita alla possibilità che il termine di efficacia del precetto spiri nelle more della ricerca dei beni, posto che analoga considerazione potrebbe farsi nell'ipotesi in cui la ricerca venga effettuata in assenza di precetto efficace: i beni non potrebbero essere appresi immediatamente e potrebbero essere dispersi o sottratti durante il tempo necessario a notificare un nuovo precetto e ad attendere il termine di dieci giorni di cui al primo comma dell'articolo 481 del Codice di rito.

P.Q.M.

respinge l'istanza proposta ai sensi dell'articolo 492 *bis* del Codice di Procedura Civile.

Busto Arsizio , il 09/05/2019

Il Presidente di Sezione

Dott. Marco Lualdi

